



# Comune di Monteviale

Provincia di Vicenza

Via A. Cibebe 15 – 36050 Monteviale – c.f. e p.i. 00218540243 – Tel. 0444/552718

Sito web: [www.comune.monteviale.vi.it](http://www.comune.monteviale.vi.it)

mail certificata: [protocollo.comune.monteviale.vi@pecveneto.it](mailto:protocollo.comune.monteviale.vi@pecveneto.it)

Prot. 3773/2022

## ORDINANZA N. 3 DEL 13/06/2022

**OGGETTO: MISURE PER LA PREVENZIONE ED IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DELLE POPOLAZIONI DI ZANZARA NEL TERRITORIO COMUNALE AL FINE DI PREVENIRE OGNI POSSIBILE CONSEGUENZA SULLA SALUTE PUBBLICA.**

### IL SINDACO

#### PREMESSO

che la diffusione delle zanzare, principalmente comune (*Culex pipiens*) e tigre (*Aedes albopictus*) sul territorio comunale, è un fenomeno in continua evoluzione, favorito dalle mutate condizioni meteo-climatiche verificatesi in Italia negli ultimi decenni, con aumento della temperatura e dell'umidità particolarmente nei mesi da maggio ad ottobre;

che sussiste la necessità di intervenire a tutela della salute pubblica per prevenire malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso la puntura di insetti vettori ed in particolare della zanzara;

#### PRESO ATTO

che, secondo quanto risulta dalla "Relazione sulle malattie trasmesse da vettori, anno 2017 e Piano di sorveglianza entomologica e misure di lotta ai vettori anno 2018" della Direzione Prevenzione - Servizio promozione e Sviluppo Igiene e Sanità Pubblica della Regione Veneto, in Italia, a partire dal 2007 e nel Veneto dal 2008, si è assistito all'aumento delle segnalazioni di casi sia importati che autoctoni di alcune arbovirosi tra le quali Dengue e Febbre Chikungunya, delle quali la zanzara tigre costituisce il vettore degli agenti eziologici virali, nonché di Malattia da virus West-Nile, del cui agente eziologico è vettore la zanzara comune (*Culex pipiens*);

che durante la stagione estivo-autunnale (2020) è stato notificato il primo cluster epidemico di Dengue autoctono nel territorio regionale e il primo in Italia, con 11 casi autoctoni;

che con la DGRV 12/2021 è stato approvato il nuovo Documento recante "piano aziendale di attività annuale per il controllo dei vettori" e "Linee generali per gli interventi di disinfestazione ordinaria contro le zanzare" per il biennio 2021-2022";

#### CONSIDERATO

il notevole disagio nei confronti dell'uomo e degli animali, prodotto dall'aggressività delle zanzare nei vari periodi della giornata (ore diurne e notturne);

che l'intervento principale per la prevenzione di queste malattie, consiste nella massima riduzione possibile delle popolazioni di zanzara e che per farlo è necessario rafforzare la lotta all'insetto medesimo, agendo principalmente tramite la rimozione dei focolai larvali;

che sono disponibili sul mercato prodotti biologici di chiara efficacia per eseguire interventi larvicidi contro le larve di zanzara;

#### RILEVATO

che le zanzare depongono le uova nell'acqua ed in una molteplicità di luoghi (es. caditoie, contenitori di varia natura, fossati, ecc.).

#### DATO ATTO

che l'Amministrazione Comunale ha già provveduto con specifico appalto ad incaricare una ditta specializzata per effettuare, nelle aree pubbliche di propria competenza, opportuni trattamenti antilarvali ed all'occorrenza adulticidi per il contenimento delle popolazioni di zanzare;

che è indispensabile che la disinfestazione sia adeguatamente attuata anche nelle aree private e che nelle stesse siano posti in atto dovuti accorgimenti per evitare la proliferazione dei suddetti insetti;

**VERIFICATA** la necessità di fornire alla cittadinanza le necessarie istruzioni sulle modalità atte a prevenire o limitare la proliferazione delle popolazioni di zanzare;

**RITENUTO** di dover intervenire con apposito provvedimento affinché siano adottate tutte le misure necessarie a contenere la diffusione delle popolazioni di zanzare, a tutela della salute pubblica e dei disagi alla cittadinanza;



## **VISTI**

il "Piano Nazionale di sorveglianza e risposta alle arbovirosi trasmesse da zanzare invasive (Aedes sp.) con particolare riferimento ai virus Chikungunya, Dengue e Zika – 2018" della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria, Ufficio V, e Direzione Generale della Sanità Animale e dei farmaci veterinari, Ufficio III, del Ministero della Salute, Circolare n. 14836 del 18/05/2018;

il "Piano di sorveglianza integrata e misure di lotta ai vettori anno 2018" della Direzione Prevenzione, Sicurezza alimentare, Veterinaria, U.O. Prevenzione e Sanità Pubblica della Regione Veneto;

il "Piano nazionale integrato di prevenzione, sorveglianza e risposta ai virus West Nile e Usutu – 2019" della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria, Ufficio V, e Direzione Generale della Sanità Animale e dei farmaci veterinari, Ufficio III, del Ministero della Salute, Circolare n. 10381 del 05/04/2019;

la Circolare del Ministero della Salute n° 14836 del 18/05/19 che proroga il "Piano Nazionale di sorveglianza e risposta alle arbovirosi trasmesse da zanzare invasive (Aedes sp.) con particolare riferimento al virus Chikungunya, Dengue e Zika – 2018";

la DGR n° 174 del 22/02/19 "Istituzione di un Tavolo tecnico intersettoriale regionale sulle Malattie Trasmesse da Vettori e misure per la programmazione delle attività di controllo e contrasto dei vettori per il biennio 2019-2020";

il Piano Aziendale di attività annuale per il controllo dei vettori e Linee generali per gli interventi di disinfestazione ordinaria contro le zanzare", per il biennio 2021-2022 della Regione Veneto;

le Linee operative per la sorveglianza delle Arbovirosi nella Regione del Veneto - Anno 2021 (revisione giugno 2021);

la DGRV n. 443 del 20/03/2012;

la DGRV n. 174 del 22/02/2019

la DGRV n. 207 del 18/02/2020;

la DGRV n. 12 del 12/01/2021;

gli artt. 7Bis, 50 e 54 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

## **ORDINA**

**Nel periodo compreso dalla data di pubblicazione del presente provvedimento al 31 ottobre 2022:**

### **A TUTTA LA CITTADINANZA DI:**

- non abbandonare oggetti e contenitori di qualsiasi natura e dimensioni dove possa raccogliersi l'acqua piovana (barattoli, copertoni, rifiuti, fogli di nylon, buste di plastica, materiale vario sparso);
- svuotare giornalmente qualsiasi contenitore di uso comune con presenza di acqua (bacinelle, bidoni, secchi, sottovasi, annaffiatori) e, ove possibile, lavarli capovolgerli;
- coprire ermeticamente i contenitori d'acqua inamovibili (bidoni, cisterne).

### **A TUTTI I CONDOMINI E AI PROPRIETARI/GESTORI DI EDIFICI DI:**

- trattare in forma preventiva e periodica le caditoie ed i tombini presenti in giardini, cortili e nelle aree esterne di pertinenza degli edifici con prodotto disinfestante larvicida in compressa già dal mese di giugno fino al mese di ottobre. La periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta. Il trattamento deve essere ripetuto dopo ogni pioggia di forte intensità;
- registrare i trattamenti in apposito quaderno/registro e conservare le ricevute di acquisto dei prodotti, da esibire su richiesta delle autorità di controllo;
- provvedere al taglio periodico dell'erba e al contenimento della vegetazione nelle aree verdi per evitare che possano nascondere microfocolai;
- evitare l'accumulo di rifiuti di ogni genere in quanto possono dare luogo alla formazione di focolai larvali;
- evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza e tenere sgombri i cortili e le aree esterne da erbacce, sterpi che ne possano celare la presenza.

### **AI PROPRIETARI O DETENTORI, OVVERO A COLORO CHE HANNO LA RESPONSABILITÀ O L'EFFETTIVA DISPONIBILITÀ DI AREE INCOLTE E AREE DISMESSE, DI:**

- mantenere le aree libere da sterpaglie, rifiuti o altri materiali che possano celare il formarsi di raccolta d'acqua;
- trattare periodicamente, fino al mese di ottobre, con prodotto antilarvale eventuali ristagni d'acqua, qualora non eliminabili, soprattutto quelli con elevata carica organica e ricchi di vegetazione, in quanto potrebbero rappresentare importanti focolai di sviluppo per Culex pipiens. In presenza di pesce si consiglia l'impiego di Bacillus thuringiensis var israelensis.



**AI CONSORZI, ALLE AZIENDE AGRICOLE E ZOOTECNICHE E A CHIUNQUE DETENGA ANIMALI PER ALLEVAMENTO, DI:**

- curare il perfetto stato di efficienza di tutti gli impianti idrici allo scopo di evitare raccolte, anche temporanee, di acqua stagnante, procedere autonomamente, dal mese di giugno al mese di ottobre, ad eseguire disinfestazioni periodiche dei focolai larvali;
- trattare periodicamente, fino al mese di ottobre, con prodotto antilarvale eventuali ristagni d'acqua, qualora non eliminabili, soprattutto quelli con elevata carica organica e ricchi di vegetazione, in quanto potrebbero rappresentare importanti focolai di sviluppo per *Culex pipiens*. In presenza di pesce si consiglia l'impiego di *Bacillus thuringiensis* var. *israelensis*.

**AI RESPONSABILI DEI CANTIERI, DI:**

- eliminare le raccolte idriche temporanee e tutti i ristagni d'acqua occasionali privi di copertura;
- mantenere le aree libere da rifiuti o altri materiali che possano favorire il formarsi di raccolte d'acqua stagnante;
- procedere alla disinfestazione larvicida periodica, dal mese di giugno al mese di ottobre, delle aree interessate dall'attività di cantiere, qualora siano presenti caditoie, pozzetti o accumuli d'acqua di qualsiasi natura;

**A COLORO CHE DETENGONO, ANCHE TEMPORANEAMENTE, PNEUMATICI O ASSIMILABILI, DI:**

- conservare gli pneumatici in aree rigorosamente coperte o, in alternativa, disporli a piramide, dopo averli svuotati da eventuale acqua, ricoprendoli con telo impermeabile fisso e teso, assicurandosi che non formi pieghe o cavità dove possa raccogliersi acqua piovana;
- eliminare o stoccare in luoghi chiusi gli pneumatici fuori uso e non più utilizzabili, dopo averli svuotati da ogni contenuto di acqua;
- provvedere alla disinfestazione larvicida e/o adulticida, con cadenza quindicinale, dal mese di giugno al mese di ottobre, degli pneumatici privi di copertura.

**A COLORO CHE CONDUCONO IMPIANTI DI GESTIONE RIFIUTI E ATTIVITÀ QUALI LA ROTTAMAZIONE, LA DEMOLIZIONE AUTO, VIVAI E AI CONDUTTORI DI ORTI URBANI, DI:**

- procedere ad una periodica disinfestazione larvicida, da effettuare tra giugno e ottobre, delle aree interessate da dette attività;
- coprire ermeticamente tutti i contenitori per la raccolta dell'acqua (bidoni, annaffiatoi, sottovasi, secchi, bacinelle ecc.);
- avere cura nell'evitare la formazione di tutti i ristagni d'acqua occasionali, comprese le pieghe di eventuali teloni di copertura, e provvedere alla loro eliminazione nel caso essi comunque abbiano a formarsi.

**PRECAUZIONI DA ADOTTARE:**

- per gli interventi antilarvali, seguire scrupolosamente quanto riportato nell'etichetta del prodotto;
- applicare il larvicida impiegando guanti e avendo l'accortezza di usarlo solamente in focolai inamovibili (caditoie/tombini), nel caso in cui si debba trattare dell'acqua presente in focolai per i quali non è possibile coprire e/o rimuovere si consiglia l'impiego di formulati biologici a base di *Bacillus thuringiensis* var. *israelensis*;
- in generale, nell'impiego di prodotti larvicidi non sono necessarie precauzioni particolari in merito alla protezione di orti, animali domestici o chiusura di finestre e porte;
- qualora fosse, invece, indispensabile intervenire con prodotti disinfestanti adulticidi (da evitare quanto più possibile), devono essere adottate le seguenti precauzioni:
  - seguire scrupolosamente quanto riportato nell'etichetta del prodotto;
  - eseguire i trattamenti adulticidi nelle ore tardo serali, notturne o del primo mattino, è vietato il trattamento in periodo diurno;
  - accertarsi che l'irrorazione sia mirata esclusivamente su arbusti e cespugli evitando l'irrorazione di colture erbacee;
  - evitare i trattamenti durante le fioriture;
  - porre attenzione che non vengano contaminati frutta e verdura dell'orto, eventualmente, prima del trattamento adulticida, raccogliere la verdura e la frutta degli orti pronta al consumo o proteggere le piante con teli di plastica in modo che non sia direttamente investita dal prodotto insetticida;
  - durante il trattamento, tenere al chiuso gli animali domestici e proteggere i loro ricoveri e suppellettili (ciotole, abbeveratoi, ecc.) con teli di plastica;
  - durante il trattamento adulticida restare al chiuso con finestre e porte ben chiuse e sospendere il funzionamento di impianti di ricambio d'aria;
  - in seguito al trattamento si raccomanda di procedere, con uso di guanti lavabili o a perdere, alla pulizia con acqua e sapone di mobili, suppellettili e giochi dei bambini lasciati all'esterno e che siano stati esposti al trattamento;
  - non soggiornare nelle aree trattate nelle ore successive al trattamento;
  - non effettuare interventi in presenza di vento;
  - non utilizzare formulati che contengano principi attivi che presentino indicazioni di pericolo H340-H341-H350-H351-H360-H361-H362-H370-H371-H372. Tali prodotti non devono, comunque, contenere sostanze classificate mutagene, cancerogene, tossiche per la riproduzione e lo sviluppo embriofetale;
  - in caso di contatto accidentale con il prodotto insetticida adulticida, lavare abbondantemente la parte interessata con acqua e sapone;



**Relativamente ai CIMITERI dovrà prestarsi attenzione a che:**

- i vasi portafiori siano, possibilmente, riempiti con sabbia;
- siano eliminate le raccolte d'acqua nei sottovasi;
- in caso di utilizzo di fiori finti, il vaso sia, possibilmente, riempito di sabbia;
- in alternativa, l'acqua del vaso sia trattata con prodotto larvicida ad ogni ricambio;
- tutti i contenitori utilizzati saltuariamente (es. piccoli innaffiatoi o simili) siano sistemati in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia.

**DISPONE**

in presenza di casi sospetti od accertati di arbovirosi o di situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza con associati rischi sanitari, in particolare nelle aree circostanti siti sensibili quali scuole, ospedali, strutture per anziani o simili il Comune provvederà ad effettuare/far effettuare trattamenti adulticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche e private, provvedendo se del caso con separate ed ulteriori ordinanze contingibili ed urgenti;

di rendere nota la presente ordinanza a tutti i cittadini e agli enti interessati con pubblicazione all'Albo Pretorio, inserzione nel sito internet del Comune e quanto altro utile al fine di garantirne la massima divulgazione;

di comunicare il presente provvedimento a:

Comando Polizia Locale "Unione dei Comuni Caldogno, Costabissara e Isola Vicentina" per quanto di competenza PEC: [segreteria.unionecomuni.cci.vi@pecveneto.it](mailto:segreteria.unionecomuni.cci.vi@pecveneto.it);

• Prefettura di Vicenza, Contrà Gazzolle 1, 36100 Vicenza – PEC [protocollo.prefvi@pec.interno.it](mailto:protocollo.prefvi@pec.interno.it). Pec

• Azienda Sanitaria ULSS n. 8 Berica – Servizio di Igiene e Sanità Pubblica  
[protocollo.prevenzione.aulss8@pecveneto.it](mailto:protocollo.prevenzione.aulss8@pecveneto.it);

• Regione Veneto – Area Sanità e Sociale – Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria: Pec:  
[area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it](mailto:area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it);

che alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza, provvederà per quanto di rispettiva competenza il Comando di Polizia Locale "Unione dei Comuni Caldogno, Costabissara e Isola Vicentina" e l'Azienda Sanitaria ULSS n. 8 Berica.

**AVVERTE**

che la violazione al presente provvedimento comporterà l'irrogazione delle sanzioni previste ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, che prevede per le violazioni alle ordinanze adottate dal Sindaco sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari, la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.

**INFORMA**

Contro il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso:

Entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento al tribunale amministrativo regionale nei termini e nei modi previsti dal codice del processo amministrativo di cui al D.Lgs. 104/2010

Entro 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971

IL SINDACO  
f.to dott. Claudio Cegalin